

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visto il Decreto Legislativo n.64 del 16.08.2016 “Codice di giustizia contabile” e, in particolare, gli artt.214 e ss., relativi alle azioni esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei Conti;

Viste le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi del 21.01.2025 della Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio – con le quali si forniscono indicazioni generali sull’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile in favore dell’amministrazione o ente;

Premesso con sentenza n. 323/2025, notificata agli IFO il 25.07.2025, prot. 11318, in ordine al giudizio di responsabilità iscritto al n. 80610 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio, la Corte dei Conti condannava il Sig. M.C., ex dipendente degli IFO, al pagamento a favore dei medesimi Istituti, della somma di euro 5.000,00, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio liquidate in euro 429,10;

Considerato che con deliberazione del 07.08.2025, n.751, sono state recepite le Linee Guida sull’esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;

che con la medesima deliberazione è stata individuata, ai sensi dell’art. 214, comma 3, c.g.c., quale struttura interna, per tutte le attività volte al recupero delle somme secondo le modalità di esecuzione previste, la U.O.C. Affari Generali e Legali, con riserva di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, unitamente all’avvio delle singole procedure esecutive, il nominativo ed i contatti del responsabile del procedimento all’uopo individuato;

Atteso che, inoltre, le suddette Linee Guida, in coerenza con quanto disposto dal Codice della Giustizia contabile, nel richiamare il potere dovere di ogni amministrazione

creditrice di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziale di condanna dispongono in merito:

al dovere dell'amministrazione per il tramite dell'Ufficio designato, di dare immediato avvio all'azione di recupero del credito (art. 214, c.3 c.g.c);
all'obbligo dell'amministrazione di iscrivere distintamente, nei documenti contabili, i proventi dei crediti liquidati e di ogni altra somma connessa alla sentenza da eseguire, tenendo presente che le spese di giudizio riscosse dall'amministrazione ai sensi del Testo Unico in materia di spese di giustizia, devono essere successivamente riversate in favore dell'Erario statale;

che tra le possibili procedure di recupero attivabili dall'Amministrazione per il recupero delle somme di cui alla sentenza sopra citata, alternativamente o cumulativamente, in caso di mancato pagamento spontaneo, vi è il recupero in via amministrativa attraverso le ritenute nei limiti di legge, sulle somme dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto (TFR) o quello di quiescenza comunque denominati;

Tenuto conto che il Sig. M.C. risulta essere stato licenziato dagli I.F.O. a decorrere dal 05.07.2025, giusta deliberazione del 09.07.2024 n. 576;

Ritenuto pertanto, necessario prendere atto della sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 323/2025 con la quale il sig. M.C. è stato condannato a pagare agli I.F.O. la complessiva somma di euro 5.000,00 e per l'effetto dare esecuzione alla stessa secondo le modalità indicate al punto 6 delle succitate linee guida;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.C. proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza di condanna n. 323/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con la quale è stato ordinato al sig. M.C. di pagare in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri la somma di euro 5.000,00 comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
- prendere atto, inoltre, che le spese di giustizia di cui all'ordinanza sopra citata saranno corrisposte direttamente da questi Istituti allo Stato, secondo quanto previsto all'art.10 delle Linee Guida sull'esecuzione dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di cui al prot. 14 del 21.01.2025;
- procedere per l'effetto ad incassare il complessivo importo di euro 5.429,10, secondo le modalità previste al punto 6 delle le linee guida sull'esecuzione dei titoli dei titoli giudiziali esecutivi della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio, recepite con deliberazione I.F.O. n. 751/2025.

La U.O.C. Affari Generali e Legali, la U.O.C. Risorse Umane e relazioni sindacali e la U.O.C. Risorse Economiche provvederanno, una volta adottato il presente provvedimento, a curare tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“Presa d’atto della sentenza di condanna n. 323/2025 della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti emessa nei confronti del sig. M.C. Provvedimenti consequenziali.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

alla verbalizzazione del Dottor Antonio Fucci).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospezione della Procura regionale.

Con atto di citazione del 3 febbraio 2025 la Procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 35.920,70 in favore dell'IFO (Istituti fisioterapici ospedalieri) per la compensazione del danno da falsa attestazione della presenza in servizio, disservizio e all'immagine arrecato da reiterate condotte di falsa attestazione della propria presenza in servizio e assenteismo.

Parte attrice, richiamando il disposto dell'art. 55 *quinquies* d.lgs. 165/2001 e giurisprudenza contabile consolidata, ha invocato il risarcimento del pregiudizio erariale arrecato alla finanza pubblica dal che, anche aiutato da altra dipendente e da un altro soggetto rimasto ignoto, è risultato aver attestato falsamente la propria presenza in servizio.

Gli episodi contestati (accertati attraverso sistema di controllo collocato in prossimità delle macchine adibite alla lettura e al riscontro dei badge) sono numerosissimi (l'atto di citazione - pag. 7-8 - ne indica, con elenco sintetico, 48, mentre le successive pagine - da 9 a 33 - sono dedicate alla

dettagliata descrizione delle condotte).

Gli uffici dell'Amministrazione danneggiata, applicando i parametri utilizzati per determinare la retribuzione percepita, hanno quantificato - cfr. pag. 34 dell'atto di citazione - il **danno patrimoniale erariale diretto da assenteismo** in € **4.182,80** (somme erogate a fronte delle prestazioni non rese - posta **sub A**).

A tale pregiudizio la Procura regionale ha aggiunto il **danno patrimoniale da disservizio** (pag. 35-36 della citazione) diviso tra quello **sub B.1.** [quota dell'intero danno derivante dai costi di accertamento dei fatti e di gestione, anche legale, comprese le prestazioni straordinarie dei dipendenti addetti e degli avvocati incaricati (danno complessivo € 46.476,08; quota contestata al convenuto € **1.366,94**)] e quello **sub B.2.** [pregiudizi - cagionati al datore pubblico e all'utenza - derivanti dalle carenze qualitative e quantitative della prestazione che avrebbero inciso anche sull'erogazione del servizio sanitario destinato ad un'utenza fragile (equitativamente quantificato in € **4.182,80**)].

Da ultimo, parte attrice ha contestato anche il danno all'immagine derivante dall'assenteismo - posta **sub C** (richiedendo l'applicazione del regime speciale che

prescinde dalla c.d. "pregiudiziale penale") quantificato, attesa la gravità e numerosità delle condotte, in € **27.188,16** (pag. 36-39 della citazione), pari *"12 mensilità dello stipendio percepito all'epoca dei fatti contestati"*.

In ordine all'elemento soggettivo si è affermato che la condotta risulterebbe imputabile a una scelta consapevole e volontaria, e quindi dolosa o quanto meno gravemente colposa, dal momento che il soggetto invitato, dipendente pubblico, era pienamente a conoscenza della funzione del badge marcatempo (a tal uopo la Procura regionale ha richiamato le rilevanti disposizioni di legge ordinaria - art. 22, comma 3, legge 724 del 1994 - e del Contratto collettivo nazionale di lavoro - artt. 26, 28, 43 e 83 del CCNL comparto sanità 2019/2021).

2. Le difese del convenuto

Il convenuto ha contestato la prospettazione accusatoria evidenziando che non avrebbe attestato falsamente la propria presenza in servizio, ma semplicemente effettuato uno "scambio" del proprio turno.

Ha contestato i presupposti di calcolo: bisognerebbe tenere conto della retribuzione effettivamente erogata e delle ore realmente lavorate.

Ha segnalato di aver già restituito all'Amministrazione la somma di € 1.000,00 a titolo di "restituzione e risarcimento" (circostanza di cui già la Procura regionale ha tenuto conto nella liquidazione del danno - cfr. pag. 39 della citazione).

Con riguardo al danno da disservizio ha evidenziato di aver sempre prestato la propria opera in modo professionale (richiamando, a tal fine, le schede di valutazione individuali emesse dall'IFO) e di non aver mai determinato alcun disservizio per l'utenza (anche in ragione delle mansioni svolte).

In relazione al pregiudizio all'immagine ha segnalato che la propria qualifica di "mero operatore socio-sanitario", con un ruolo non apicale nella struttura ospedaliera, non renderebbe la propria condotta idonea a determinare il pregiudizio contestato, anche in ragione della non gravità della condotta stessa.

Ha invocato CTU contabile per la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale effettivamente cagionato all'Amministrazione.

3. Le repliche scritte della Procura regionale

Con nota del 28 maggio 2025 parte attrice, in vista della requisitoria orale da tenersi nel corso dell'udienza pubblica del 12 giugno 2025, ha

sollevato eccezioni alle difese spiegate dal convenuto:

- l'attestazione fraudolenta emergerebbe dalle telecamere apposte sui macchinari marcatempo installati nella sede di lavoro e la condotta non potrebbe essere derubricata a "asserito e generico scambio di turni di lavoro" trattandosi di ben 48 episodi accertati nel periodo novembre 2018 - luglio 2019;
- i calcoli relativi al danno patrimoniale sono stati effettuati dal datore di lavoro alla luce della retribuzione effettivamente versata al dipendente;
- le schede valutative positive non potevano tenere conto (né sono idonee a legittimare) della condotta di falsa attestazione in servizio contestata;
- la quantificazione del danno da disservizio e all'immagine ben può essere fondata sul criterio equitativo.

4. L'intervento dell'Amministrazione danneggiata.

L'IFO ha spiegato intervento *ad adiuvandum* a sostegno delle ragioni della Procura regionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'azione risarcitoria pubblicistica attivata dalla Procura regionale è parzialmente fondata (art. 1 legge 20/1994 e 2697 c.c.).

L'articolo 55-*quiquies*, del decreto legislativo 165/2001, recante "*False attestazioni o certificazioni*" (articolo inserito dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e poi modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in vigore dal 22 giugno 2017 e dunque applicabile *ratione temporis* alle condotte contestate) statuisce che:

"1. Fermo quanto previsto dal Codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché

il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza".

L'art. 55 quater, comma 3 quater, del d.lgs. 165/2001 prevede altresì che "La Procura della Corte dei

conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia".

La citata normativa, con riguardo al danno all'immagine, prevede un regime speciale, fissando il cumulo del danno patrimoniale (da retribuzione erogata a vuoto) e del danno all'immagine (quest'ultimo risarcibile sul presupposto dell'esistenza dei relativi elementi costituiti oggettivi: gravità della condotta e *clamor fori*). Per la giurisprudenza contabile la circostanza che il Legislatore contempli espressamente questi due

“pregiudizi nominati” non esclude la risarcibilità di danni ulteriori laddove esistenti e asseverati (quali ad esempio il danno da disservizio).

La giurisprudenza contabile in materia è stratificata (inter plures C. conti, sez. app. I, 14 novembre 2023, n. 446; Id., 1 settembre 2023, n. 376; Id., 9 settembre 2021, n. 345; sez. app. II, 7 agosto 2023, n. 229; Id., 31 marzo 2022, n. 127; sez. app. Sicilia 25 marzo 2021, n. 54; Id. 25 gennaio 2021, n. 60; sez. giur. Emilia 22 maggio 2025, n. 52; Id., 4 febbraio 2021, n. 139; sez. giur., 28 giugno 2024, n. 58; ; sez. giur. Lazio 10 gennaio 2022, n. 4; sez. giur. Molise 16 dicembre 2024, n. 39; sez. giur. Campania 21 marzo 2025, n. 103; sez. giur. Toscana, 18 ottobre 2024, n. 97; Id., 7 luglio 2023, n. 224; id., 17 ottobre 2023, n. 331; Id., 9 dicembre 2021, n. 459; sez. giur. Umbria, 24 febbraio 2022, n. 8; sez. giur. Sardegna, 9 febbraio 2024, n. 31; sez. giur. Puglia, 18 marzo 2025, n. 71; sez. giur. Calabria n. 28 aprile 2025, n. 90).

Dalla documentazione versata in atti emerge la piena prova delle condotte addebitate al convenuto.

L'atto di citazione, tenendo conto della relazione dell'organo inquirente, evidenzia certosamente le numerose e reiterate condotte assenteistiche

addebitate e/o di falsa attestazione della presenza in servizio.

Non è possibile ritenere che il convenuto si sia limitato a scambiare i turni di lavoro con altri dipendenti atteso che l'organizzazione della prestazione lavorativa non è rimessa alla volontà del lavoratore bensì ai poteri del datore di lavoro pubblico.

Tale derubricazione delle condotte, prospettata dal convenuto, è priva di fondamento giuridico.

Gli importi richiesti dalla Procura regionale a titolo di compensazione delle svariate poste dannose prospettate, tuttavia, sono eccessivi rispetto alla finalità compensativa che deve perseguire l'illecito contabile.

Il Legislatore, lungi dall'assegnare alla responsabilità amministrativa funzioni sanzionatorie e preventive, attribuisce all'illecito contabile uno scopo di mera compensazione del danno arrecato al patrimonio della P.A.

Anzi, la possibilità riconosciuta al Giudice contabile di ridurre l'addebito, consente ad autorevole dottrina di affermare che in realtà si tratterebbe di una funzione "meno che compensativa". Nella specie il danno patrimoniale da assenteismo

(posta sub A) deve essere ridotto, applicando il criterio equitativo (art. 1226 c.c.) che tiene conto del parametro - in atti - della retribuzione netta effettivamente erogata al convenuto, ad € 2.000,00.

Con riguardo al danno da disservizio (per un'interpretazione restrittiva Cass., sez. un., 25 gennaio 2023, n. 2370, con riguardo al ritardo da parte di un magistrato nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali), il Collegio ritiene di confermare l'indirizzo pretorio che esclude la risarcibilità del c.d. danno "*in re ipsa*" dovendosi necessariamente asseverare puntualmente che le condotte addebitate abbiano effettivamente determinato un disservizio nell'organizzazione della P.A. e per l'utenza del servizio pubblico. Nel caso di specie è accettabile la prospettazione della Procura regionale con riguardo alla posta dannosa sub B.1. che, tuttavia, deve essere parimenti ridotta applicando il criterio equitativo ad € 1.000,00, mentre non è stato asseverato quello sub B.2. (pregiudizio all'utenza).

Venendo al danno all'immagine - cui deve essere applicato il richiamato regime speciale di cui all'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020), non sussistendo alcuna pregiudiziale

penale, anche se esistono i presupposti della gravità delle condotte (soprattutto in considerazione di reiterazione e numerosità degli episodi dimostrati), l'importo richiesto dalla Procura regionale appare al Collegio eccessivo e sproporzionato. Devesi applicare il criterio equitativo (art. 1226 c.c.) che consente di liquidare il danno all'immagine in € 2.000,00.

2. Le predette somme, computate equitativamente, tengono conto anche della misura degli interessi e rivalutazione quale diffusa tecnica di liquidazione dei c.d. "debiti di valore" (applicabile anche all'illecito contabile). Pertanto, la complessiva domma dovuta [€ 5.000,00 = € 2000,00 (danno patrimoniale da erogazione a vuoto della retribuzione) + 1.000,00 (danno da disservizio sub B.1.) + € 2.000,00 (danno all'immagine)] è comprensiva di interessi e rivalutazione.

3. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

4. Seguendo gli orientamenti consolidati della Sezione non si fa luogo a liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione danneggiata interventore

ad adiuvandum.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, condanna al
pagamento, in favore dell'IFO - Istituti
fisioterapici ospedalieri di Roma della somma di €
5.000,00.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate nell'importo di €_429,10 (quattrocentoventinove/10).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12
giugno 2025.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 04 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA



CORTE DEI CONTI

Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato
agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Lazio

Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico del soccombente indicato in decisione.

Roma li 04.07.2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
F.to digitalmente